

Ordinanza sugli emolumenti riscossi dall'Ufficio federale dell'economia delle acque

del 4 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 52a della legge federale del 22 dicembre 1916¹ sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF);

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Chiunque solleciti una prestazione o causi un intervento dell'Ufficio federale dell'economia delle acque (Ufficio) è tenuto a corrispondere un emolumento.

² Gli esborsi sono fatturati a parte.

³ Se l'emolumento è a carico di più persone, queste ultime ne rispondono solidalmente.

Art. 2 Esenzione dall'emolumento

Le autorità federali, le imprese federali di trasporto e gli stabilimenti della Confederazione sono esentati dall'emolumento.

Art. 3 Generi di emolumenti

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti:

- a. per l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua per impianti idroelettrici di confine e dei loro complementi;
- b. per le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
- c. per le decisioni di concessione del diritto di espropriazione risultanti dalle misure di cui alle lettere a e b;
- d. per le autorizzazioni e gli altri atti amministrativi fondati sulla LUF;
- e. per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti. Per compiti di vigilanza si intendono in particolare l'esame dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli, dei rapporti sui controlli quinquennali, dei rapporti sulle prove di funzionamento degli impianti di scarico muniti di paratoie, dei rapporti tecnici concernenti l'esame della sicurezza, dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti nonché le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente.

RS 721.803

¹ **RS 721.80**

² **RS 611.010**

² L'Ufficio può altresì prelevare emolumenti per le perizie e la fornitura di documenti statistici o tecnici.

Art. 4 Calcolo dell'emolumento

¹ L'emolumento è calcolato conformemente alle seguenti tariffe orarie:

- a. per gli agenti delle classi di stipendio da 8 a 17 125 fr./h;
- b. per gli agenti delle classi di stipendio da 18 a 23 150 fr./h;
- c. per gli agenti delle classi di stipendio da 24 a 31 190 fr./h.

² Per la vigilanza esercitata sugli impianti di accumulazione soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione connessi, l'emolumento è calcolato conformemente al capoverso 1. Tuttavia, l'emolumento di vigilanza annuale non può superare, controllo quinquennale incluso:

- a. per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m³ 5 000 fr.
- b. per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milioni di m³ 7 000 fr.
- c. per una ritenuta di una capacità uguale o superiore a 5 milioni di m³ 12 000 fr.

Art. 5 Impianti internazionali

Per gli impianti internazionali, gli emolumenti di vigilanza sono calcolati in proporzione alle quote di forze idriche destinate alla Svizzera; rimangono salvi gli accordi internazionali contrari.

Art. 6 Adeguamento al rincaro

Qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo aumenti del 7 per cento dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza o rispetto all'ultimo adeguamento, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) adegua gli emolumenti.

Art. 7 Esborsi

Sono considerate esborsi le spese supplementari concernenti le singole prestazioni o attività dell'Ufficio, segnatamente:

- a. gli onorari per le perizie o per altri mandati conferiti a terzi;
- b. le spese d'assunzione delle prove e quelle di documentazione o di materiale;
- c. le spese di trasferta e di trasporto;
- d. le spese di fotocopia se il numero di pagine fornite è superiore a 25.

Art. 8 Decisione sugli emolumenti e rimedi giuridici

¹ L'Ufficio decide in merito agli emolumenti, esborsi inclusi, non appena la prestazione è stata fornita. Per gli emolumenti di vigilanza di cui all'articolo 4 capoverso

³ RS 721.102; RU 1999 4

2, esso decide gli importi una volta per anno civile entro il 31 marzo dell'anno seguente.

² La sua decisione può essere impugnata mediante ricorso:

- a. presso la Commissione federale di ricorso in materia di economia idrica, di telecomunicazioni e di posta se la decisione è fondata sulla LUF1;
- b. presso il Dipartimento negli altri casi.

Art. 9 Esigibilità

¹ Gli emolumenti e gli esborsi sono esigibili dal momento in cui la decisione passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'esigibilità.

Art. 10 Riduzione o condono di emolumenti

L'Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti per gravi motivi.

Art. 11 Prescrizione

¹ Il termine di prescrizione è di cinque anni dall'esigibilità.

² Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto amministrativo volto alla riscossione degli emolumenti dovuti.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

4 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin